

REGOLAMENTO DI POLIZIA
RURALE

oooooooooooooooo

CAPO I°

DEL SERVIZIO DI POLIZIA RURALE

ART..1 - Scopo del servizio

Il servizio di Polizia rurale ha lo scopo di vigilare nel territorio del Comune sulla regolare applicazione delle leggi e dei regolamenti generali, nonché delle disposizioni di Enti, Istituti ed Associazioni, emanate nell'interesse della coltura agraria e dei servizi ad essa connessi, per concorrere all'incremento dell'agricoltura locale.

ART. 2 - Direzione del Servizio

Il servizio di Polizia rurale è diretto dal Sindaco e viene svolto dagli agenti municipali e dagli ufficiali ed a-genti di polizia giudiziaria di cui all'articolo 221 del Codice di procedura penale nell'ambito delle rispettive mansioni.

ART. 3 - Poteri del Sindaco

Al Sindaco, oltre ai poteri relativi a provvedimenti coitingibili ed urgenti demandatigli dall'art. 153 del T.U. della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n° 148, ri-chiamato in vigore dall'art. 10 del T.U. 16 maggio 1960, N.57 spetta la facoltà di emettere ordinanze ai sensi dell'art.76

della legge 20 marzo 1865, n. 2248, alleg. F, sui lavori pubblici.

All'infuori dei casi di flagrante reato, gli agenti o funzionari di polizia non possono penetrare nelle private abitazioni senza essere muniti di mandato scritto del Sindaco, osservate le prescrizioni contemplate negli artt. 267 e 333 del Cod. Pen. e art. 3 del R.D. del 20/1/1944, n. 45.

CAPO II°

DELLA PROPRIETÀ

ART. 4 - Passaggio in fondi altrui

E' vietato il passaggio abusivo attraverso i fondi altrui, anche se incolti e non muniti di recinti e dei ripari di cui all'art. 637 del Codice Penale.

Gli aventi diritti al passaggio sui fondi altrui devono praticarlo in modo da recare il minimo danno possibile.

ART. 5 - Diritto di passaggio

Il diritto di passaggio sui fondi altrui con bestiame, sia sciolto che aggiogato, specie se i frutti sono pendenti, deve essere esercitato con l'adozione di tutte le misure atte a prevenire i danni che possano derivare dall'esercizio del diritto stesso.

ART. 6 - Accensione di fuochi

Con richiamo all'art. 59 del T.U. delle leggi di P.S. è vietato dare fuoco alle stoppie nei campi quando tira vento o vi siano condizioni di siccità eccezionali e, in ogni caso, prima del 15 agosto e ad una distanza minore di cento metri dalle case, dai boschi, dalle piantagioni e dalle siepi.

dai mucchi di biada, di paglia, di fieno, di foraggio e da qualsiasi altro deposito di materiale infiammabile e combustibile.

Il fuoco, inoltre, deve essere acceso con l'adozione di misure necessarie per prevenire danni all'altrui proprietà e con l'assistenza, fino a che non sia spento, di un numero sufficiente di persone.

ART. 7 - Proprietà dei frutti caduti

I frutti caduti dalle piante sulle strade appartengono al proprietario delle piante stesse e nessuno può impossessarsene senza il suo esplicito permesso.

ART. 8 - Divieto di spigolare su fondi altrui

Senza il consenso del proprietario è vietato spigolare, rastrellare e raspollare sui fondi altrui anche se siano spogliati interamente del raccolto.

Salvo che il proprietario del fondo sia presente, il consenso di cui al comma precedente deve risultare da atto scritto da esibirsi ad ogni richiesta degli agenti.

Chi è sorpreso, in campagna con strumenti agricoli, polame, legna, frutta, cereali ed altri prodotti e non sia in grado di giustificarne la provenienza può essere fermato dagli ufficiali ed agenti di Polizia Giudiziaria ai sensi dello art. 238 del Cod. di Proc. Pen. i quali hanno l'obbligo di riferire alla competente autorità.

CAPO III°

DEI PASCOLI

ART. 9 - Custodia del bestiame

Il bestiame al pascolo deve essere custodito in modo da impedire che un eventuale sbandamento rechi danni ai fondi finitimi o molestia ai passanti e da garantire la perfetta osservanza delle disposizioni vigenti in materia forestale.

ART. 10 - Divieto di pascolo su fondo altrui

Coloro che nel Comune concedono ricetto a greggi o mandrie provenienti dal di fuori, sono tenuti a dare al Sindaco immediato avviso dell'arrivo delle medesime.

I pastori, i caprai ed i margari transumanti, 24 ore prima del loro arrivo nel Comune devono denunciare all'Ufficio Comunale il fondo presso cui intendono fissare la loro dimora, i terreni che hanno preso in godimento per il pascolo ed il personale che hanno alle loro dipendenze.

Qualsiasi trasferimento deve essere denunciato tempestivamente all'Ufficio Comunale.

ART. 11 - Divieto di pascolo lungo i cigli stradali.

E' vietato condurre a pascolare bestiame in qualunque specie, lungo i cigli, le scarpate ed i fossi laterali alle strade.

ART. 12 - Pascolo abusivo

Il bestiame sorpreso, senza custodia, a pascolare abusivamente sui fondi comunali o di proprietà altrui, o lungo le strade, viene sequestrato e trattenuto in custodia fino a quando non sia stato rintracciato il proprietario, ferme restando le disposizioni degli articoli 843 e 925 del Codice Civile e salva l'applicazione dei provvedimenti emessi dalla Autorità giudiziaria, per assicurare il risarcimento del danno patito dall'ente o dai privati.

ART. 13 - Usi civici

Per l'esercizio dei pascoli dei beni di proprietà comunale si osservano le disposizioni del regolamento per il godimento in natura dei beni stessi.

Per l'esercizio degli usi civici accertati sui beni boschivi e pascolivi di proprietà demaniale del comune e delle sue frazioni si osserveranno le norme del regolamento degli usi civici prescritto dagli art. 43 e seguenti del R.D. 26 febbraio 1928, n. 332 e, in pendenza della compilazione di tale regolamento, si osserveranno le norme della legge forestale approvata con R.D. 30/12/1923, n. 3267 e del rispettivo regolamento, e le prescrizioni di massima e di polizia forestale emanate per questa provincia.

CAPO IV°

DEI BOSCHI

ART. 14 - Beni silvo-pastorali

Per i beni silvo-pastorali appartenenti al Comune e ad altri Enti si osserveranno le norme di cui al R.D. 30/12/23 n. 3267 e successive modificazioni.

I terreni boscati o cespugliati e quelli comunque sottoposti a vincoli, a chiunque appartenenti, sono soggetti alle relative disposizioni di legge e regolamenti in vigore, a all'osservanza della legge 29/6/1939 n. 1497 relativa alla protezione delle bellezze naturali e panoramiche.

Coloro che vendono legname a commercianti o privati sono tenuti a notificare agli Uffici Comunali il luogo in cui trovavasi il legname da abbattere o trasportare, il nome dell'acquirente ed il periodo in cui verrà eseguito il lavoro, salvo restando le responsabilità del proprietario circa il disposto dell'art. 20.

ART. 15 - Distanze per gli alberi

Per quanto riguarda le distanze da osservare nel piantare alberi sia da confini pubblici che privati valgono gli articoli 892, 893, 894 e 895 del C.C.

CAPO V°

DELLE STRADE E DELLE ACQUE

ART. 16 - Circolazione del bestiame sulle strade

Sulle strade il bestiame deve essere guidato secondo le norme di polizia stradale.

Gli animali indomiti e pericolosi devono essere condotti con tutte le misure atte a prevenire qualsiasi pericolo alle persone transitanti.

E' vietato abbeverare il bestiame in fossi e canali laterali alle strade, salvo che vi siano appositi abbeveratoi o posti adatti.

ART. 17 - Abbeveratoi per il bestiame

Gli abbeveratoi per il bestiame sono soggetti a vigilanza veterinaria. In caso di malattie del bestiame, l'autorità sanitaria può disciplinare o interdire il loro uso. Le acque di scarico devono essere convogliate in modo che non si immettano in altri abbeveratoi o corsi d'acqua dove gli animali possono essere abbeverati. Le vasche per abbeverare gli animali devono essere sempre indipendenti dalle fontane pubbliche per uso domestico.

ART. 18 - Segnalazioni di greggi e mandrie

I greggi e le mandrie non possono sostare lungo le strade e devono essere segnalati, a distanza, col suono di una

campanella.

Di notte i greggi e le mandrie devono essere preceduti e seguiti da persona munita di fanale acceso e ben visibile.

ART. 19 - Divieto di fare opere sul suolo stradale

E' vietato di fare opere, depositi, ingombri sul suolo delle strade comunali, consorziali e vicinali, in modo da alterarne le dimensioni, la forma o l'uso e di pregiudicare il libero transito.

E' pure vietato di aprire nuovi accessi sulle strade senza regolare concessione dell'Amministrazione Comunale.

ART. 20 - Divieto di danneggiare il fondo stradale

Lo strascico di legnami su slitte o senza è consentito solo su strade prevalentemente selciate. E' però vietato di usufruire dello strascico quando per il peso o per le dimensioni del legname trasportato venga compromesso il buono stato delle strade.

E' pure vietato danneggiare il sedime stradale ed i manufatti con carri, con gli strumenti agrari od in qualsiasi altro modo.

ART. 21 - Attraversamento di strade con condotti di acqua

Chi ha acquistato il diritto di attraversare le strade con condotti di acqua, è obbligato a mantenere i condotti ed i ponti in modo che non possa derivare danno al suolo stradale e pregiudizio alla circolazione.

Il diritto deve risultare da uno speciale atto scritto o da altro documento valido a provarlo.

ART. 22 - Spurgo fossi e taglio siepi

I proprietari di fondi sono obbligati a far regolare

le siepi vive, in modo da non restringere e danneggiare le strade, ed a far tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio stradale.

Coloro che hanno possessioni lungo le strade (frontisti) dovranno provvedere all'esportazione degli espurghi dai fossi, dalle erbe e delle cigliature stradali.

In caso di trascuranza o di inadempienza nel termine prescritto da apposito invito, l'Amministrazione comunale farà eseguire dette operazioni a spese del proprietario, salvo il procedimento contravvenzionale a termini di legge.

ART. 23 - Fondi confinanti con strade pubbliche

I fondi confinanti con una strada pubblica a fondo artificiale, non possono essere arati sul lembo della strada, dovendosi formare invece lungo di essa la regolare capezzagna, per rivolgere l'aratro e i trattori senza danno delle strade, delle ripe e dei fossi.

Fermo restando l'obbligo della manutenzione e dello spurgo delle strade, ripe e fossi a norma delle vigenti disposizioni e consuetudini locali, è fatto espresso divieto di ingombrare o gettare materiali residui nelle cunette laterali delle strade.

ART. 24 - Divieto di apportare variazioni ai corsi d'acqua

E' vietato apportare qualsiasi variazione o innovazione nel corso delle acque pubbliche mediante la formazione di artificiali alvei dei fiumi, torrenti e scolatori pubblici, di chiuse, di pietraie, scavamenti, canali d'invito alle derivazioni e simili opere, ancorchè instabili.

ART. 25 - Regolamentazioni dei corsi d'acqua

Sono vietate le derivazioni abusive, le piantagioni che si inoltrino dentro gli alvei, lo sradicamento e l'abbruciamento dei ceppi degli alberi aderenti alle sponde, le variazioni o i guasti ai ripari o manufatti posti lungo i corsi

d'acqua, la posa di tronchi di alberi od altro, per ostruire il corso dell'acqua nel letto dei fiumi o torrenti. E' pure vietato di fare opere che rendano malgevoli i passaggi sugli argini.

ART. 26 - Divieto di inquinare le acque

E' vietato inquinare l'acqua delle sorgenti o dei corsi sia pubblici che privati, col gettarvi materie nocive o sostanze velenose o micidiali per i pesci.

Senza particolare licenza dell'autorità sanitaria provinciale è pure vietato di convogliare nei corsi d'acqua, sia pubblici che privati, le materie putride dei condotti scaricatori, o gli scarichi di rifiuti provenienti da stabilimenti industriali e abitazioni private.

ART. 27 - Strade fiancheggiate da canali

I proprietari e gli utenti di canali esistenti lateralmente alle strade o in contatto con esse, sono obbligati ad impedire l'espansione dell'acqua ed ogni guasto al corso stradale e sue pertinenze.

La irrigazione dei terreni laterali alle strade deve essere regolata in modo che non derivi danno alle medesime.

ART. 28 - Scavi a cave di pietrisco

Salvo quanto è previsto dal Titolo II, capo II delle leggi sanitarie, T.U. 27 luglio 1934, n. 1265, circa le condizioni igieniche per la coltivazione delle piante tessili e del riso, chiunque intenda eseguire o mantenere in efficienza scavi, cave di pietrisco od altre opere che possano ostacolare il deflusso naturale delle acque o per le quali sia prevedibile la formazione e la permanenza nella campagna di pozze, di ristagni di acqua e di piccoli impaludamenti, dovrà far domanda al Sindaco, il quale, a seconda dei casi, provvederà a norma di legge, previo parere dell'Ufficio Sanitario.

CAPO VI°

DEI FABBRICATI RURALI

ART. 29 - Canali e tubi pluviali

Le case rurali e le loro attinenze, situate sulle strade pubbliche, devono essere munite di grondaia con canali e tubi pluviali in modo che l'acqua piovana sia incanalata evitando qualsiasi danno alle strade.

ART. 30 - Pulizia delle case

Le case rurali devono essere tenute in costante stato di pulizia. I locali di abitazione non devono avere comunicazione diretta a semplice porta, con stalla, fienile, legnaia o con altri depositi di materiale combustibile.

E' vietato di lasciare giacente la spazzatura ed il letame in prossimità di abitazioni.

ART. 31 - Costruzione delle case

Le nuove abitazioni rurali devono essere costruite in muratura con esclusione di paglia e di analoghe materie combustibili nella copertura del tetto, salvo permesso speciale del Sindaco e per particolari circostanze locali.

I requisiti di esse devono corrispondere a quanto prescritto dai regolamenti di edilizia e di igiene.

L'ampiezza degli ambienti di dimora ed il minimo di cubatura per ogni persona devono essere convenientemente previsti secondo le località ed il tipo dell'abitazione e risultare esplicitamente dal progetto della costruzione che deve essere sottoposto al visto del Sindaco, sentito l'Ufficiale sanitario e comunque in corrispondenza a quanto previsto dall'art. 57 del Regolamento Edilizio.

ART. 32 - Smaltimento delle acque piovane

I cortili, le aie, i terreni immediatamente adiacenti alle case rurali devono avere un adeguato pendio, in modo da rendere possibile il completo e rapido smaltimento delle acque piovane, dello stillicidio dei tetti e delle acque di uso domestico estratte dai pozzi, cisterne, ecc.

ART. 33 - Cani da guardia

I cani da guardia degli edifici rurali, cui si acceda liberamente, potranno essere lasciati senza museruola, purchè siano tenuti legati in guisa da non poter recare danno alle persone; potranno però venire sciolti nelle ore notturne, semprechè l'accesso a detti luoghi sia chiuso.

ART. 34 - Conservazione di sostanze esplosive o infiammabili

Dovendosi costruire o gestire depositi o magazzini per la conservazione di sostanze esplosive ed infiammabili da usarsi per lavori agricoli, l'interessato dovrà sottostare alle disposizioni del vigente T.U. delle leggi di pubblica sicurezza e del relativo regolamento ed a quelle di cui al decreto ministeriale 31 luglio 1934, modificato dal successivo decreto legislativo 12 maggio 1937 contenente "Norme di sicurezza per gli stabilimenti, i depositi, l'impiego ed il trasporto di olii minerali".

Dovranno inoltre essere osservate le disposizioni di cui alla legge 27 dicembre 1941, n. 1570, concernente "norme per l'organizzazione dei servizi antincendi", nonchè quelle di cui al D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547 e 26 maggio 1959, n. 689, riguardanti la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

CAPO VII°

DELLE STALLE E DELLE CONCIMATE

ART. 35 - Costruzione di stalle

I progetti di nuove costruzioni di stalle rurali per bovini ed equini adibita a più di due capi adulti, come pure quelli di adattamento di stalle esistenti, saranno sottoposti a preventivo visto del Sindaco, il quale provvede previo parere dell'Ufficiale sanitario, del veterinario comunale e della Commissione Comunale Edilizia, secondo le rispettive competenze e salva in ogni caso la competenza determinante dell'Ispettorato provinciale dell'Agricoltura relativamente ai progetti presentati in applicazione della legge 2/6/1961, n° 454.

ART. 36 - Fienili

Il fienile dovrà avere una cubatura proporzionata al numero dei capi di bestiame che la stalla può contenere e precisamente di circa mc. 40 per ogni capo grosso.

La cubatura dei fienili potrà essere inferiore a quella sopra indicata quando l'azienda dispone di mezzi di pressatura dei foraggi o di sili.

ART. 37 - Requisiti delle stalle

Le stalle devono possedere i seguenti requisiti:

- a) ampiezza proporzionale al numero degli animali ricoverati, in ragione di 30 mc. per ogni capo grosso e di 15 mc. per ogni capo piccolo. Può essere consentita una capacità inferiore quando il veterinario comunale giudichi che l'ambiente sia adeguatamente dotato di finestre e di canne di ventilazione, oppure che, per le caratteristiche della costruzione sia pienamente rispondente alle esigenze dell'igiene zootecnica;
- b) sufficiente ricambio d'aria a mezzo di finestre direttamente comunicanti con l'esterno;
- c) pavimenti di materiale ben connesso, impermeabile, con pendenze e scoli che consentano il facile e completo deflusso del liquame;
- d) pareti interne e tetti rivestiti di materiale liscio e lavabile.

- le, fino all'altezza di almeno m. 2 dal suolo;
e) mangiatoie in cemento o di altro materiale facilmente lavabile e disinfettabile.

ART. 38 - Concimaie

Le stalle devono essere dotate di concimaia atta a soddisfare ogni esigenza di carattere igienico-sanitario e sotto l'osservanza delle norme prescritte nei riguardi della distanza di esse dalle case di abitazione ed in conformità a quanto previsto dal Regolamento Edilizio Comunale.

ART. 39 - Deflussi liquidi delle stalle

I deflussi liquidi delle stalle, in quanto non vengano raccolti in apposito pozzetto o fossa, potranno essere immessi, mediante canaletto coperto impermeabile, direttamente nel pozzetto della concimaia, che in tal caso, deve avere la capacità di hl. 10 (dieci) per ogni capo di bestiame adulto.

Deve essere rigorosamente eliminato ogni disperdimento delle urine e dei liquidi di stalla e l'ammasso di letame entro e fuori delle stalle, salvo i casi della formazione dei terricci, purchè fuori dall'agglomerato urbano, destinati alla concimazione dei prati.

ART. 40 - Protezione delle concimaie

Le concimaie costruite in cortili o all'aperto dovranno essere munite di apposito coperchio, allo scopo d'impedire le esalazioni ammoniacali e per combattere le mosche.

ART. 41 - Esonero dall'obbligo delle concimaie

Possono essere esonerati dall'obbligo delle concimaie i ricoveri di bestiame dei pascoli alpestri, oltre quelli indicati nell'art. 235 del T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n° 1265.

ART. 42 - Trasporto del letame

Il trasporto del letame destinato alle concimaie, qualora venga effettuato attraverso strade pubbliche, non dovrà ledere alcun principio igienico-sanitario, nè effettuarsi nelle ore di maggior movimento.

Si useranno veicoli adatti, evitando il disperdimento del materiale ed, in particolare, il passaggio per strade centrali o, comunque, di accesso agli agglomerati urbani.

CAPO VIII°

DELLE MALATTIE DELLE PIANTE

E DELL'IGIENE DEL BESTIAME

ART. 43 - Lotta contro i parassiti e gli animali nocivi

Nell'evidenza di comparsa di crittogame parassite delle piante, insetti o altri animali nocivi all'agricoltura, l'Autorità Comunale - d'intesa con il Commissario provinciale per le malattie delle piante e con l'Osservatorio fitopatologico competente per territorio - impartirà, di volta in volta, disposizioni per la lotta contro tali parassiti, in conformità della legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche, e successive modificazioni.

ART. 44 - Denuncia delle malattie delle piante

Salvo le disposizioni dettate dalla predetta legge 18 giugno 1931, n. 987, e quelle contenute nel Regolamento per l'applicazione della legge stessa, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700 e modificato con regio decreto 2 dicembre 1937, n. 2534, è fatto obbligo ai proprietari, ai conduttori a qualunque titolo, ai coloni ed altri comunque interessati all'Azienda, di denunciare all'Autorità comunale, al Commissario provinciale per le malattie delle piante o all'Osservatorio fitopatologico, la comparsa di insetti, animali nocivi, erittogame, o, comunque, di malattie o deperimenti che appaiano diffusibili o pericolosi, nonché di applicare contro di essi i rimedi ed i mezzi di lotta che venissero all'uopo indicati.

ART. 45 - Certificati di immunità per trasporto delle piante

Verificandosi casi di malattie diffusibili o pericolose, i proprietari, i conduttori a qualunque titolo, i coloni ed altri comunque interessati all'azienda, non potranno trasportare altrove le piante o parte di piante, esposte all'infestazione, senza un certificato di immunità rilasciato dall'Osservatorio fitopatologico competente per territorio.

ART. 46 - Divieto di vendita ambulante di piante

E' vietato il commercio ambulante di piante, parti di piante e di sementi destinate alla coltivazione.

ART. 47 - Esche avvelenate

E' fatto obbligo a chi sparge esche avvelenate a scopo

di protezione agricola, qualora le sostanze venefiche impiegate possano recare danno all'uomo o agli animali domestici, di darne preventivo avviso all'Autorità comunale e di sistemare, lungo i confini del fondo - per tutto il presumibile periodo di efficacia di esse, tabelle recanti ben visibile la scritta "Campo (o prato) avvelenato".

ART. 48 - Materiali residui del granoturco

Al fine di evitare la propagazione della Nottua della Piralide del granoturco, i stoli ed i materiali residui del granoturco, ove non siano già stati raccolti ed utilizzati, devono essere bruciati o diversamente distrutti entro il 15 aprile.

ART. 49 - Pulizia del bestiame

Il bestiame deve essere tenuto pulito, non inzacccherato di sterco od altra materia.

E' vietato tenere il pollaio nelle stalle.

E' vietato, anche, tenere suini in stalle ove si trovino 6 o più bovine lattifere, e comunque fuori di apposito recinto.

CAPO IX°

DELLA CACCIA E DELLA PESCA

ART. 50 - Esercizio della caccia e della pesca

Per quanto riguarda l'esercizio della caccia e della pesca, si richiamano le disposizioni delle leggi e dei regolamenti speciali che disciplinano la materia.

CAPO X°

P E N A L I T A'

ART. 51 - Trasgressioni al Regolamento

Tutte le trasgressioni al presente regolamento, ove non costituiscano reato contemplato dal Codice penale o da altre leggi e regolamenti generali, saranno accertate e punite a norma degli articoli 106 e 109 della legge comunale e provinciale T.U. 3 marzo 1934, n. 383, (modificato dall'art. 9 della legge 9 Giugno 1947, n. 530), la cui ammenda è stata elevata per il disposto dell'art. 3 della legge 12 luglio 1961, numero 603.

CAPO XI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

ART. 52 - Proroghe particolari

Il presente regolamento entrerà in vigore dopo l'approvazione della Giunta provinciale amministrativa e la susseguente pubblicazione a termini di legge.

E' in facoltà del Sindaco di concedere, a richiesta, proroghe particolari per quanto concerne i requisiti delle case rurali, delle stalle e delle concimaie, previsti ai capi VI e VII del presente regolamento.

oooooooooooooooo

=====

Il presente Regolamento è stato deliberato dal Consiglio
Comunale in seduta del _____

Il Segretario Comunale

IL SINDACO

=====

Pubblicato all'Albo Pretorio nel giorno _____
_____ senza opposizioni o reclami.-

Il Segretario Comunale

li, _____
=====

REGIONE PIEMONTE
COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO
SUGLI ATTI DEGLI ENTI LOCALI